



CITTÀ DI FARA IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

Via Santa Maria in Castello n. 30 - 02032 Fara in Sabina

CAPITOLATO D'APPALTO
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI
SCUOLABUS COMUNALI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA
A. S. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019
CIG: 5772781993

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto:

- **La gestione del servizio di accompagnamento e vigilanza sugli scuolabus** degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria del Comune di Fara in Sabina.

Art. 2

Finalità

Il servizio si prefigge:

- di garantire l'accompagnamento e la sorveglianza sugli scuolabus comunali in favore dei bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria

Art. 3

Durata

La durata dell'appalto è relativa agli anni scolastici 2014-2015 - 2015/2016 - 2016/2017, 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019, (circa 36 settimane x 3 anni = 108 settimane). In tale periodo la ditta aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio secondo il calendario scolastico agli stessi prezzi e condizioni indicate nel contratto che verrà stipulato a seguito di aggiudicazione della gara del presente appalto.

Art. 4

Valore dell'appalto

Il valore presunto dell'appalto è da stimarsi in € 59.700,00 annui x 5 anni = € 298.500,00 oltre € 393,00 per oneri della sicurezza come da DUVRI non soggetti a ribasso, per complessivi **€ 298.893,00** (oltre IVA se dovuta).

Il valore complessivo dell'appalto sarà comunque dato dal prezzo offerto dalla ditta che risulterà aggiudicataria.

Il valore è calcolato come segue:

- **18 ore settimanali x 35 settimane x 5 anni = 3150 ore totali svolte da n. 1 operatore specializzato qualifica C1 (accompagnamento alunni disabili)**
- **80 ore settimanali x 37 settimane x 5 anni = 14.800 ore totali svolte da n. 4 operatori generici qualifica B1**
- per un totale presunto di circa **17.950** ore lavorative, **complessive, suddivise come sopra specificato**

Art. 5

Destinatari del servizio

Destinatari del servizio sono gli alunni delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria del Comune di Fara in Sabina, per i quali i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale faranno richiesta del servizio, compatibilmente con i posti disponibili sugli scuolabus comunali.

Art. 6

Attività e prestazioni

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con proprio personale, ed espletato con raccolta degli utenti presso le residenze o nelle vicinanze delle stesse o nei punti di raccolta appositamente stabiliti dal responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione.

Il servizio consiste principalmente nel trasporto dell'alunno dal punto di raccolta come sopra individuato alla scuola frequentata e viceversa.

Durante l'anno scolastico gli itinerari potranno variare in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, previa autorizzazione del Comune.

La ditta affidataria si impegna ad assicurare il servizio di accompagnamento e vigilanza degli alunni della scuola dell'infanzia, e della scuola primaria compresi gli alunni portatori di handicap, durante il trasporto sugli scuolabus dalle rispettive abitazioni e viceversa, giornalmente, durante l'anno scolastico, nelle ore immediatamente precedenti e seguenti le lezioni.

Le funzioni dell'assistente sugli scuolabus sono le seguenti:

- vigilanza degli alunni durante il trasporto;
- aiuto ai singoli alunni nel momento della salita e della discesa dallo scuolabus;
- accompagnamento e vigilanza nel momento dell'attraversamento della strada dinanzi alla scuola o alle rispettive abitazioni;

- controllo degli alunni durante il trasporto al fine di verificare la corretta seduta nei singoli posti e di evitare situazioni di pericolo per l'incolumità dei minori;

Le scuole interessate dal servizio sono allocate nelle seguenti frazioni:

- Fara Sabina (centro) - scuola infanzia;
- Coltodino- scuola infanzia;
- Borgo Quinzio- scuola infanzia;
- Talocci- scuola infanzia;
- Passo Corese - scuola primaria;
- Corese Terra - scuola primaria;
- Prime Case - scuola primaria;
- Talocci - scuola primaria;

Art. 7 Personale

La ditta appaltatrice dovrà gestire il servizio con personale idoneo alle mansioni richieste in base alle vigenti leggi in materia. I nominativi del personale dovranno essere comunicati all'Ufficio Pubblica Istruzione. Dovrà garantire il servizio senza soluzione di continuità ed indicare il nominativo di un referente cui l'ufficio pubblica istruzione comunicherà eventuali modifiche afferenti al servizio.

All'atto dell'inizio delle prestazioni l'impresa aggiudicataria è tenuta a trasmettere all'Amministrazione comunale l'elenco ufficiale del personale del quale si avvarrà, ed i loro eventuali sostituti, comprendente nome, cognome, recapito, compreso quello telefonico e la qualifica.

Il soggetto gestore, nei confronti dei propri dipendenti dovrà applicare i CCNL di categoria vigenti nel tempo per la specifica qualifica professionale.

Spetta al soggetto gestore controllare che il personale svolga regolarmente i propri compiti, nell'assoluto rispetto degli orari e delle regole imposte dal contratto di lavoro.

La ditta sarà direttamente responsabile del loro comportamento e della loro attività.

Il Comune si riserva di comunicare l'eventuale insoddisfazione per unità lavorative non idonee.

L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

L'inottemperanza a tali obblighi, accertata dall'Amministrazione o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, può essere causa di risoluzione del contratto. Resta comunque salva per l'Amministrazione la possibilità di trattenere dai pagamenti un ammontare ritenuto adeguato a garantire l'adempimento di tali obblighi contributivi. Il pagamento delle somme così accantonate non avverrà fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. per gli accantonamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo alcuno al risarcimento.

In ogni caso il Comune è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

Tutto il personale dovrà essere identificabile mediante un tesserino di riconoscimento. Lo stesso dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza ed i loro congiunti.

Il Comune potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto o riprovevole.

Art. 9

Coordinamento e controllo

L'impresa aggiudicataria si impegna a garantire il coordinamento ed il controllo del servizio prestato dai propri operatori ed a curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, le famiglie e gli altri servizi presenti sul territorio.

L'impresa aggiudicataria dovrà a tal fine garantire la presenza di un Coordinatore del servizio che curerà, tra l'altro, i rapporti con l'amministrazione comunale, con le istituzioni scolastiche, Il Coordinatore sarà inoltre referente per l'amministrazione comunale.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'immediata sostituzione del personale eventualmente assente dal servizio, con altro personale sempre in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.

La sostituzione con personale di qualifica superiore non preventivamente concordata ed approvata, non può comportare in nessun modo, aumenti di spesa per il Comune.

Non verranno in ogni caso retribuite le ore non prestate dall'impresa aggiudicataria in violazione dell'obbligo di immediata sostituzione dei propri operatori in servizio.

Restano a carico dell'impresa stessa tutte le spese inerenti l'organizzazione, l'amministrazione, le retribuzioni, gli oneri sociali e fiscali del personale impiegato.

Art. 10

Obblighi a carico dell'impresa

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare le prestazioni nelle modalità su indicate, per un totale complessivo di 3590 ore annue x 5 anni = 17.950 ore (presunte).

Il totale delle ore relative all'assistenza sugli scuolabus potrà variare in aumento o in diminuzione in base ad eventuali variazioni del servizio (uscite straordinarie, guasti meccanici agli scuolabus ecc.).

Variazioni nel numero delle ore di servizio effettivamente richieste in relazione alle esigenze delle istituzioni scolastiche, contenute nella misura del 10% in più o in meno rispetto al limite sopra indicato, non danno titolo all'impresa di richiedere aumenti del prezzo unitario di aggiudicazione.

L'impresa aggiudicataria è obbligata a dare totale e puntuale applicazione al contratto collettivo del settore, nonché all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali vigenti. Si obbliga, in particolare, a corrispondere ai lavoratori utilizzati nel servizio la retribuzione entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state rese.

Inoltre l'Impresa si impegna ad assicurare e ad osservare tutte le norme vigenti in materia igienico - sanitaria, nonché il D.Lgs. n. 196/03 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e in particolare:

dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio;

non potrà comunicare a terzi e diffondere dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto.

Art. 11 **Modalità di pagamento**

Il corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria verrà pagato con le forme in uso presso l'Amministrazione, a fronte di regolare fattura mensile, entro i termini di legge.

Contestualmente alla fattura dovrà essere prodotto il rendiconto mensile del servizio effettuato, indicante il numero delle ore di lavoro effettivamente prestato.

Il corrispettivo orario, derivante dall'aggiudicazione, sarà comprensivo di ogni onere ricorrente per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, ivi inclusi gli emolumenti al personale, gli oneri assicurativi, previdenziali e antinfortunistici, i costi di gestione, trasferte e trasporti, materiali di consumo, vestiari, mezzi, attrezzi e strumenti necessari, ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa, in particolare, la sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario.

Per l'esecuzione del servizio dell'appalto, il comune corrisponderà all'appaltatore il canone di gestione risultante dall'aggiudicazione della gara d'appalto.

Il canone sarà corrisposto in rate mensili posticipate entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura.

In caso di ritardato pagamento, l'appaltatore non potrà sospendere il servizio ma avrà diritto all'interesse legale per ritardato pagamento delle fatture.

L'appaltatore, con tale corrispettivo si intende soddisfatto per ogni sua spettanza nei confronti del Comune per il servizio di che trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il canone d'appalto è comprensivo di qualsiasi spesa.

Art. 12 **Mezzi e strumenti di lavoro**

L'impresa deve garantire i necessari spostamenti per l'effettuazione del servizio con automezzi di sua proprietà o di proprietà dei singoli operatori, facendosi carico in ogni caso dei relativi costi e dei rischi connessi.

Il servizio di assistenza sugli scuolabus verrà effettuato sugli scuolabus comunali.

Art. 13 **Controlli**

Sul servizio svolto dalla ditta aggiudicataria è riconosciuta facoltà di operare i controlli di legge in qualsiasi momento e senza preavviso e di disporre i provvedimenti più opportuni, nell'interesse del Servizio e dei suoi utenti.

Qualora si verificassero problemi che potrebbero determinare disservizi o limitazioni delle prestazioni contrattuali, indipendenti dalla sua volontà o imperizia, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad informare per iscritto l'Amministrazione Comunale.

Art. 14
Cauzione

La cauzione da prestarsi mediante assegno circolare non trasferibile, fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia del servizio, prima della stipulazione del contratto, sarà pari al 2% dell'importo di appalto.

Art. 15
Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

Art. 16
Contratto di appalto

La stipulazione del contratto di appalto con il prestatore aggiudicatario potrà avvenire soltanto dopo l'intervenuta approvazione da parte dell'organo competente del verbale di aggiudicazione.

Faranno parte integrante del contratto il presente capitolato speciale d'oneri, la determinazione di aggiudicazione, il DUVRI, Documento Valutazione Rischi da Interferenza.

Art. 17
Divieto di subappalto

Data la natura del servizio è vietata ogni forma di subappalto.

Art. 18
Infortuni e danni

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici.

Art. 19
Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso. **Per tale ragione l'appaltatore all'atto di stipulazione del contratto d'appalto è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile c/terzi.**

La produzione al Comune della polizza in sede di stipulazione del contratto è condizione indispensabile per il perfezionamento dello stesso.

Art. 20 **Penalità**

In caso di inadempimento agli obblighi dell'appalto, l'appaltatore, oltre ad ovviare alla infrazione contestatole, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con provvedimento del funzionario responsabile del servizio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'appaltatore, nei due giorni dalla data di notifica dell'inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni.

L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

Art. 21 **Esecuzione d'ufficio**

Nel caso si verificano deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, l'amministrazione potrà fare eseguire d'ufficio i lavori e quant'altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove l'appaltatore, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

Art. 22 **Offerta ed aggiudicazione**

L'offerta economica redatta in bollo, dovrà indicare (in cifre ed in lettere) l'importo complessivo del servizio, esclusa IVA (se dovuta). Detto importo dovrà essere inferiore alla base d'asta, che è pari ad € 59.700 x 5 anni = € 298.500,00. Non sono ammesse offerte al rialzo.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo il procedimento della procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 secondo il criterio del prezzo più basso.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, valutata la congruità dell'offerta stessa.

L'Amministrazione espressamente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare, aggiudicare parzialmente e/o non stipulare il contratto e/o annullare il bando di gara senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta di risarcimento danni .

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora non vengano stanziati le somme necessarie nel bilancio 2014, pluriennale 2014/2016. Si procederà, pertanto, all'aggiudicazione della gara ed alla conseguente sottoscrizione del relativo contratto solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2014, pluriennale 2014/2016 e condizionatamente allo stanziamento delle necessarie risorse. In caso contrario nulla avrà a pretendere la ditta risultante provvisoriamente aggiudicataria.

Art. 23 **Controversie**

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e il Comune di Fara in Sabina circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, qualora non possano essere composte in via amichevole, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria. Fino alla soluzione della controversia l'Appaltatore non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del servizio affidato. Per tutte le controversie che dovessero sorgere, nessuna esclusa, il foro competente sarà quello di Rieti. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 **Vigilanza e controlli** **Direttore dell'esecuzione**

L'Amministrazione, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e per svolgere le ulteriori funzioni di cui all'art. 300 del DPR 207/2010.

Ai sensi dell'art. 300 comma 1 del DPR 207/2010 il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del procedimento. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

A discrezione dell'Amministrazione Comunale, saranno eseguiti controlli sull'osservanza delle norme contrattuali.

Art. 25

Adempimenti relativi alla legge antimafia e tracciabilità dei pagamenti

La stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione da parte della stazione appaltante dell'informazione antimafia ex art. 10 D.P.R. 252/98 . La stazione appaltante acquisirà d'ufficio la certificazione suddetta ai sensi dell'art 6 comma 3 bis della Legge 04.04.2012 n. 35.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente appalto saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al comma precedente, nonché le generalità e il C.F. delle persone delegate ad operare su di essi. E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità del contratto, di osservare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 N. 136. La clausola risolutiva sarà avviata nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste Italiane S.p.a..

Art. 26

Inadempienze e penali

Sono previste le seguenti penali:

- € 250,00 in casi di mancata effettuazione del servizio o di parte di esso, per ogni giorno di inadempienza e per ogni percorso non rispettato, salvo che l'aggiudicatario dimostri che l'impossibilità di adempiere derivi da caso fortuito o da forza maggiore;
- €100,00 giornaliera, per ritardi nello svolgimento del servizio per ogni giorno in cui si verificheranno ritardi.

L'applicazione delle penali avverrà a seguito della rilevazione di una a più inadempienze previste, documentate per iscritto:

- dalla Direzione dell'Istituto Comprensivo;
- dal dipendente comunale incaricato di compiere controlli;
- da un utente o suo familiare dopo aver verificato il fatto contestato attraverso il locale comando di Polizia Municipale.

Dette inadempienze, così raccolte, verranno contestate dal Direttore dell'esecuzione per iscritto alla Ditta appaltatrice che avrà dieci giorni di tempo per far pervenire le sue giustificazioni.

L'applicazione delle penalità di cui sopra non pregiudicherà i diritti del Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi né assolve da responsabilità penali e/o civili la Ditta appaltatrice

Art. 27

Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) Interruzione del servizio parziale o totale per più di sei volte per cause non giustificate;
- b) Ritardi non giustificati nello svolgimento del servizio per più di dieci volte;
- c) Fallimento dell'aggiudicatario;
- d) Per la reiterata presenza di persone non autorizzate (minori e/o adulti) nei luoghi di svolgimento del servizio di pre-scuola o sullo scuolabus;
- e) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e concluse con avvenuta applicazione delle stesse;
- f) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- g) mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato;
- h) perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso all'appalto;
- i) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode.

In tutti i casi di risoluzione del contratto si procederà all'incameramento da parte del Comune di Fara in Sabina della cauzione a titolo di penale ed inoltre l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto a risarcire al Comune stesso ogni maggiore spesa ed avere la esecuzione in danno dell'appalto, salva ogni azione per maggiori danni.

Le applicazioni delle penali, i rilievi di ogni genere e le irregolarità, nei servizi oggetto di appalto saranno notificati all'aggiudicatario con lettera raccomandata.

Art. 28

Clausola risolutiva espressa

L'impresa aggiudicataria incorre nella decadenza dal contratto nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio alla data stabilita;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- abituale negligenza nel servizio, quando la gravità e frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- quando l'impresa si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;

In questi casi si darà luogo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., così come per ragioni di forza maggiore anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi

Art. 29

Sottoscrizione clausole onerose

L'appaltatore dovrà dichiarare nella sottoscrizione del contratto di appalto di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, gli articoli aventi per oggetto:

- cessione e subappalto;
- canone d'appalto e pagamenti;
- cauzione;
- spese contrattuali;
- personale;
- osservanza di leggi e regolamenti;
- penalità;
- responsabilità civile c/terzi;
- controversie fra appaltatore ed utenti;
- controversie, arbitrato;
- infortuni e danni.

Art. 30

Osservanza di leggi e di regolamenti

La sottoscrizione del contratto comporterà l'osservanza di quanto previsto negli articoli del presente capitolato.

Oggetto dell'appalto sono servizi ricompresi nell'elenco di cui all'allegato IIB al codice dei contratti pubblici. Pertanto, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del codice medesimo, per quanto non disciplinato dal bando e dal capitolato speciale d'appalto, la procedura di gara è disciplinata soltanto dagli artt. 65, 68 e 225 del codice e dalle disposizioni da questo richiamate nel bando e nel presente capitolato speciale in quanto applicabili.

Art. 31

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Art. 32

Foro Competente

Per qualsivoglia controversia inerente il presente appalto è competente il Foro di Rieti.